



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori LANZI, CORRADO, DONNO, LANNUTTI, LEONE,
MAIORINO, TRENTACOSTE, VACCARO e TAVERNA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GENNAIO 2020

Modifica all’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica
20 dicembre 1979, n. 761, in materia di stato giuridico del personale
delle unità sanitarie locali

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, recante stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali, all'articolo 25 recita: «I servizi e i titoli acquisiti nelle cliniche e negli istituti universitari di ricovero e cura, negli organi degli enti di ricerca di cui all'articolo 40 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, negli ospedali che abbiano ottenuto l'equiparazione prevista dall'articolo 129 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, nell'ospedale "Galliera" di Genova, negli ospedali dell'Ordine mauriziano di Torino, negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e negli ospedali militari, sono equiparati, ai fini degli esami di idoneità ed ai fini dei concorsi di assunzione e dei trasferimenti, ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le unità sanitarie locali. A tali fini, l'ospedale "Galliera" di Genova, l'Ordine mauriziano di Torino, gli ospedali che abbiano ottenuto l'equiparazione prevista dall'articolo 129 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico devono adeguare, per la parte compatibile, i propri ordinamenti del personale alle disposizioni del presente decreto, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore. Gli ordinamenti predetti possono prevedere anche rapporti di lavoro a tempo determinato o comunque non espressamente disciplinati dal presente decreto, purché comportino prestazioni equiparabili a quelle del personale addetto ai servizi, presidi e uffici delle unità sanitarie locali».

Il presidente disegno di legge è volto a modificare l'articolo 25 del citato decreto

del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979. Nello specifico, si prevede che i servizi ed i titoli acquisiti nelle strutture sanitarie in forma societaria a partecipazione pubblica totale o di controllo, derivanti anche da sperimentazioni gestionali a partecipazioni miste pubblico e private, sono equiparati, ai soli fini dei concorsi di assunzione, ai corrispondenti servizi e titoli, acquisiti presso le unità sanitarie locali.

Al fine di garantire la partecipazione alle selezioni concorsuali indette dalle pubbliche amministrazioni senza subire penalizzazioni nel riconoscimento dei servizi e dei titoli acquisiti è necessario intervenire sul piano normativo affinché al personale operante nelle strutture sanitarie in forma societaria a partecipazione pubblica totale o di controllo, venga riservato, in merito alla valutazione dei servizi e dei titoli acquisiti, un trattamento analogo a quello riconosciuto al personale in servizio presso strutture di uguale qualifica, amministrati da aziende sanitarie ed ospedaliere pubbliche.

Dare tale possibilità ai dipendenti delle società a partecipazione pubblica totale o di controllo è fondamentale per garantire una continuità di servizio all'interno delle società stesse, ai quali non è riconosciuto, ai soli fini concorsuali, un percorso di carriera equivalente.

Il presente provvedimento prevede, altresì, che con decreto del Ministero della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge è istituito un tavolo tecnico tra per la valutazione dei titoli acquisiti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 25, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

« I servizi e i titoli acquisiti nelle strutture sanitarie in forma societaria a partecipazione pubblica totale o di controllo, derivanti anche da sperimentazioni gestionali a partecipazioni miste pubblico e private, sono equiparati, ai soli fini dei concorsi di assunzione, ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le unità sanitarie locali. Con decreto del Ministero della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è istituito un tavolo tecnico per la valutazione dei titoli acquisiti ».

€ 1,00